



TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE

PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO EX L. N. 3/2012
Piano del consumatore n. 11/2019 V.G.

Il Giudice, dott.ssa Carmen Ranieli,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 08.07.2020,
letta la proposta di piano del consumatore depositata da PROCOPIO Francesco (c.f. PRCFNC71S26C352O), rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Dante, giusta procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cropani, Via Sila Piccola n. 12;
vista la documentazione allegata alla proposta di piano;
letta la relazione del professionista nominato in sostituzione dell'Organismo di composizione della crisi, avv. Alessandro Ferrara;
vista la regolarità della comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza ai creditori;
letta la nota del 24.09.2019, con cui il Gestore ha comunicato che nelle more della fissazione dell'udienza i canoni idrici scaduti nell'anno 2014, già considerati tra i crediti del Comune di Catanzaro, sono stati iscritti a ruolo e affidati per la riscossione alla So.ge.t. S.p.a., la quale conseguentemente ha inviato una pec di precisazione del credito, senza che ciò determini alcuna modifica dell'entità totale dell'esposizione debitoria del ricorrente, ma soltanto una modifica del soggetto beneficiario del relativo pagamento;
considerato che non sono pervenute contestazioni o opposizioni alla proposta di piano da parte dei creditori;
letta l'istanza del 12.02.2020 con cui il ricorrente ha chiesto di estendere gli effetti del piano alla coobbligata [REDACTED] (coniuge da cui è separato consensualmente);
ha emesso il presente

DECRETO DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE

Francesco Procopio ha proposto, con l'ausilio del professionista nominato in sostituzione dell'Organismo di composizione della crisi, un piano del consumatore al fine di porre rimedio alla grave esposizione debitoria in cui versa.

In particolare, il ricorrente ha dichiarato di avere un indebitamento complessivo di euro 95.214,37, un reddito mensile di circa euro 1.380,00 e un fabbisogno per il proprio sostentamento e per il mantenimento dell'ex coniuge e dei due figli di circa euro 1.060,00 mensili. Il piano prevede un esborso di euro 61.504,00, con il quale saranno pagate integralmente le spese in prededuzione, mentre nella misura del 72,65% il debito ipotecario e nella misura del 20% tutti gli altri debiti chirografi, mediante pagamento di una rata mensile di euro 320,00 per la durata di sedici anni e 2 mesi.

L'O.C.C. ha depositato la propria relazione nella quale ha attestato la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e documentali di legge. Il predetto ha confermato i dati sopra indicati dal debitore relativi al passivo, all'attivo ed al fabbisogno della famiglia. In merito alle cause dell'indebitamento, il predetto afferma che esse sono incolpevoli in quanto riconducibili sostanzialmente all'intervenuto disgregamento del nucleo familiare nel 2017, e





conseguentemente all'accollo delle spese di mantenimento del coniuge inoccupato e dei figli, nonché ai gravi problemi di salute sofferti dal ricorrente in seguito alla separazione, che ne hanno limitato - e per un certo periodo azzerato - la capacità lavorativa. In base alle valutazioni del Gestore, sussiste inoltre il requisito della convenienza della suddetta proposta rispetto all'alternativa liquidatoria dei beni del debitore, posto che: la totale liquidazione di essi non sarebbe comunque sufficiente al pagamento della totalità dei debiti; la liquidazione dell'immobile su cui grava l'ipoteca appare di difficile realizzo in ragione del provvedimento di assegnazione della casa familiare all'ex coniuge e ai figli; il debito ipotecario per l'accensione del mutuo con BNL, seppur non soddisfatto integralmente, verrebbe pagato in misura certamente superiore a quella realizzabile dall'alternativa liquidatoria ed in un tempo inferiore alla scadenza naturale prevista dal contratto; il puntuale adempimento del piano appare garantito dalla recuperata capacità lavorativa del ricorrente, con redditi in costante aumento nell'ultimo triennio.

Ciò premesso, in sede di omologa del piano del consumatore, al Giudice è demandato il vaglio della regolarità formale degli adempimenti procedurali e di legalità sostanziale della procedura al fine di accertare la insussistenza di atti in frode ai creditori, la mancanza di condotte dalle quali possa evincersi che il debitore abbia assunto obbligazioni in assenza di una ragionevole prospettiva di poterle adempiere e, dunque alla assenza di profili di colposa determinazione della situazione di sovraindebitamento, previa verifica della sussistenza dei presupposti di ammissibilità del piano, della sua conformità al disposto di cui all'art. 8 l. n. 3/2012, della regolarità formale del deposito della proposta e della insussistenza di fatti impeditivi della omologazione.

Tanto precisato, il piano proposto dal ricorrente deve ritenersi ammissibile atteso che lo stesso è qualificabile come consumatore ai sensi della lettera b) del secondo comma dell'art. 6 legge n. 3/2012.

La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 1869 del 1.02.2016, ha chiarito nei seguenti termini la nozione di consumatore, rilevante al fine dell'accesso ai benefici della legge n. 3 del 2012, alla luce del dettato normativo della suddetta disposizione (che, come noto, contiene una definizione di consumatore più specifica di quella di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del Codice del consumo, dato che essa esige che i debiti della "persona fisica" derivino "esclusivamente" (e non prevalentemente) da atti compiuti "per scopi estranei all'attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta"): *«Ritiene questa Corte che la prescritta destinazione dei debiti a scopi estranei rispetto all'attività d'impresa o di professione, precisata in negativo (e solo "eventualmente svolta", cioè con riguardo al passato), permetta allora di rinvenirne la compatibilità innanzitutto con il consumatore sovraindebitato che non sia o non sia mai stato né imprenditore né professionista, con chi lo sia stato e però non lo sia tuttora ovvero con chi lo sia tuttora - nell'accezione dimensionale interna ai requisiti di accesso più generali di cui alla l. n. 3 del 2012 - ma non annoveri più tra i debiti attuali quelli un tempo contratti in funzione di sostentamento ad una di quelle attività»*.

Nel caso di specie, risulta dalla relazione del Gestore che il ricorrente, titolare di partecipazioni sociali in tre società a responsabilità limitata e di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con la Fructital S.r.l., ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività professionale svolta (l'unico debito professionale, per mancato pagamento di



contributi IVS e INPS, essendo stato definito nel 2019 beneficiando della cd. "rottamazione-ter").

Dall'esame della documentazione prodotta emerge come il ricorrente, che ha allegato alla proposta di piano la documentazione prescritta dalla normativa di riferimento, versì in una situazione di perdurante squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio di pronta liquidazione. Il professionista nominato in sostituzione dell'OCC dà positivo riscontro dei presupposti di cui all'art. 9, co. 3-bis, l. n. 3/2012, ovvero: *a)* delle cause dell'indebitamento; *b)* delle ragioni dell'incapacità di adempimento da parte del consumatore; *c)* della solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni; *d)* dell'esistenza di eventuali atti del debitore impugnati dai creditori; *e)* della completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore e della convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Dalla relazione del professionista - anch'essa soggetta al vaglio del Giudice - si evincono inoltre i necessari rilievi di meritevolezza del proponente rispetto alla invocata omologazione.

In particolare, dalla relazione suddetta emerge come il ricorso al credito in misura non proporzionata alle capacità patrimoniali del ricorrente sia stato determinato da cause non imputabili a colpa del medesimo e da spese imprevedute. Al riguardo, decisiva appare l'osservazione secondo cui i finanziamenti in corso abbiano permesso la chiusura di ulteriori finanziamenti precedenti, costituendo una forma di liquidità indispensabile per assicurare un dignitoso sostentamento del nucleo familiare.

Alla stregua dell'art. 12 bis, co. 4, L. 3/2012, il giudice è tenuto a valutare se il credito possa dirsi soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria solo in presenza di contestazioni, nella specie non sussistenti dal momento che nessuno dei creditori, regolarmente notiziati della proposta di piano e della fissazione dell'udienza, si è costituito, né ha fatto pervenire alcuna dichiarazione all'OCC.

Va osservato, ancora, che la quota di reddito che il ricorrente ha riservato per le indispensabili esigenze di vita appare in linea con i principi consolidatisi intorno all'art. 46 legge fall., che può applicarsi anche alla presente procedura per l'analogia di *ratio* che accomuna le procedure di sovraindebitamento al fallimento. Il ricorrente, infatti, attualmente ha un reddito annuo di circa 16.559,00 (circa € 1.380,00 mensili) ed ha quantificato le spese necessarie mensili in € 1.060,00 per il proprio sostentamento e per il mantenimento della ex moglie e dei figli, in ossequio all'accordo di separazione del 02.11.2017.

Rilevato che non si ravvisano criticità nemmeno con riferimento alla durata complessiva del piano proposto, tenuto conto dell'età del ricorrente (49 anni alla data odierna) e alla luce della condivisibile valutazione prognostica di fattibilità espressa dal professionista nominato in sostituzione dell'OCC, deve ritenersi dunque che il piano sia attuabile con esito positivo e che pertanto non sussistano motivi ostativi alla sua omologazione.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 l. n. 3/2012 va delegato l'Avv. Alessandro Ferrara, professionista nominato in sostituzione dell'Organismo di composizione della crisi, alla funzione di vigilanza sul corretto adempimento del piano.

Non può essere accolta, invece, l'istanza di estensione degli effetti dell'omologazione del piano al coniuge separato coobbligato, a ciò ostandovi espressamente la previsione normativa inderogabile di cui al comma 3 dell'art. 12-ter legge 3/2012 (*"L'omologazione del piano non*



pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso").

P. Q. M.

Il Giudice, pronunciando nel procedimento per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento iscritto al n. 11/2019 r.g. v.g., così provvede:

- omologa il piano del consumatore proposto dal ricorrente alle condizioni e nel rispetto dei termini indicati;
- delega l'Avv. Alessandro Ferrara, professionista nominato in sostituzione dell'Organismo di composizione della crisi, alla funzione di vigilanza sul corretto adempimento del piano e sul rispetto degli impegni assunti dal ricorrente, mediante il deposito di relazioni semestrali (denominate "periodiche") sino al completamento dei pagamenti (l'ultima, a consuntivo, anche prima del semestre, espressamente denominata "Relazione finale");
- dispone, in ordine alla pubblicità di cui all'art. 12 bis L. n. 3/2012, i seguenti adempimenti pubblicitari:
 - che il presente decreto di omologa venga pubblicato, a cura del professionista nominato in sostituzione dell'O.C.C. ed a spese del ricorrente, sul sito del Tribunale di Catanzaro, nella relativa sezione;
 - che, infine, il professionista nominato in sostituzione dell'O.C.C. renda noto ai terzi l'avvenuta omologa del presente piano del consumatore e la relativa pubblicazione sul sito del Tribunale mediante pubblicazione di un avviso su un quotidiano locale (ad esempio: "La Gazzetta del Sud" o "Il Quotidiano del Sud" – pagina di Catanzaro- per una sola volta).

Si comunichi al ricorrente e al Gestore.

Catanzaro, 17 agosto 2020

Il Giudice
dott.ssa Carmen Ranieli